

INSIGHT | 20 novembre 2026

Gare pubbliche: il possibile superamento del codice dei contratti pubblici con la proposta di regolamento UE

Il 9 settembre 2026 la Commissione europea ha adottato la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui contratti pubblici e sulle concessioni, denominata **Public Procurement Act**. La proposta prevede l'abrogazione delle direttive sui contratti pubblici n. 2014/23/UE (concessioni), n. 2014/24/UE (settori ordinari) e n. 2014/25/UE (settori speciali) e le loro sostituzione con **un unico regolamento direttamente applicabile in tutta la UE senza necessità di un corpo normativo nazionale.**

Di seguito si elencano quelle che, sulla base della proposta della Commissione, potrebbero essere le principali novità del regolamento.

1. Da tre direttive a un unico regolamento

La scelta del regolamento comporta il **venir meno del recepimento nazionale**, con applicazione uniforme in tutta l'Unione Europea e il dichiarato superamento delle discipline nazionali aggiuntive (c.d. gold plating). Per l'Italia l'impatto sarebbe strutturale: il **Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023)** dovrà essere profondamente rivisto e il suo spazio applicativo potrebbe rimanere circoscritto, in sostanza, ai soli contratti sotto soglia e agli ambiti non armonizzati dal Regolamento.

2. Procedure più snelle e negoziabili

Le tipologie di procedure di affidamento attuali sono ridotte a tre, ossia: **procedura aperta, procedura dinamica** (gli operatori aderiscono alla procedura e sono poi invitati a offrire/ negoziare i singoli affidamenti) **e procedura per l'innovazione**. La procedura aperta e quella dinamica possono svolgersi con o senza criteri di selezione e **la negoziazione è ammessa in tutte le procedure**, con le dovute garanzie di trasparenza e non discriminazione. In sostanza, la negoziazione non sarebbe più una procedura autonoma (da giustificare), ma una modalità di svolgimento che il committente può innestare in qualunque procedura, a condizione di dichiararlo in anticipo e di rispettare un set di regole di condotta.

3. Qualità, sostenibilità e innovazione

Il **miglior rapporto qualità/prezzo è il criterio ordinario di aggiudicazione**, con peso dei criteri qualitativi non inferiore al 30%: l'aggiudicazione in base al solo prezzo resta possibile unicamente in casi motivati. Sono inoltre rafforzati gli appalti verdi, i profili sociali (accessibilità, condizioni di lavoro, contratti riservati) e l'acquisto di innovazione (per soluzioni nuove e non disponibili sul mercato su larga scala commerciale).

4. Preferenza europea, sicurezza e resilienza

La proposta introduce un criterio di **preferenza europea**, fondato sulla distinzione fra operatori, beni, servizi e lavori dell'Unione, "coperti" e non coperti. Sono coperti quelli originari di Paesi terzi vincolati verso l'Unione dall'Accordo sugli appalti pubblici del WTO o da un accordo commerciale o di unione doganale, ma solo se il singolo affidamento rientra negli impegni

assunti dall'Unione: la verifica va svolta gara per gara, con un apposito strumento online della Commissione (Access2Markets). Le stazioni appaltanti potranno:

- limitare la partecipazione agli operatori e subappaltatori dell'Unione o coperti, respingendo le offerte degli altri operatori;
- esigere che beni, servizi o lavori offerti siano di origine unionale o coperta, in tutto, in parte o per singoli componenti;
- attribuire punti aggiuntivi o ridurre il prezzo dell'offerta ai soli fini della graduatoria, senza effetti sul corrispettivo da pagare;
- respingere l'offerta il cui contenuto unionale o coperto sia inferiore al 50% del valore.

Il committente può disapplicare la preferenza in casi tipizzati: assenza di alternative unionali, mancanza di offerte idonee, costi sproporzionati (art. 76).

Si consente – e talora si impone – di considerare e, se opportuno, adottare misure appropriate in qualunque fase della procedura per tutelare gli interessi di sicurezza e ordine pubblico, cybersicurezza e resilienza delle forniture, con l'obbligo di esclusione dei fornitori ICT ad alto rischio e la risoluzione del contratto per ragioni di sicurezza.

5. PMI, esclusioni e digitalizzazione

I motivi di esclusione sono unificati e distinti in obbligatori e facoltativi, con *self-cleaning* ammesso solo per i secondi. I criteri di selezione sono ricondotti al minimo necessario: non può essere richiesta la pregressa esperienza in appalti pubblici, salvo giustificazione, e il fatturato minimo non può superare il 50% del valore annuo stimato del contratto; continua a essere vietato il subappalto dell'intero contratto.

Sul piano digitale sono previste piattaforme di eProcurement interoperabili, un **servizio elettronico di idoneità** con credenziali digitali d'impresa in logica *once only*, spazi di dati nazionali e unionale sugli appalti, un'autorità nazionale di coordinamento e obblighi di rendicontazione annuale.

Tempistiche e prime indicazioni operative

La proposta segue la procedura legislativa ordinaria: l'esame in gruppo di lavoro del Consiglio è iniziato il 17-18 settembre 2026 ed è proseguito nel mese di ottobre, con conclusione dei negoziati indicativamente attesa nel quarto trimestre del 2027. Il regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, ma **si applicherà soltanto due anni dopo**, con riesame ogni sette anni.

Fino ad allora restano applicabili le direttive del 2014 e il vigente Codice dei contratti pubblici.

*

Se confermata, la proposta segnerebbe un cambio di paradigma: un'unica disciplina europea direttamente applicabile per le gare pubbliche, maggiore flessibilità procedurale, centralità della qualità e un deciso orientamento verso la preferenza europea e la sicurezza delle forniture.

Non mancano, tuttavia, profili di criticità. Un regolamento unico, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, rischia di attenuare quella sensibilità nazionale verso le criticità peculiari dei singoli ordinamenti che, nel caso italiano, si è sviluppata nel corso dei decenni soprattutto attraverso l'elaborazione giurisprudenziale del giudice amministrativo (si pensi, ad esempio, ai presidi in materia di prevenzione delle infiltrazioni criminali, di trasparenza e di tutela della concorrenza).

Il superamento delle discipline nazionali aggiuntive potrebbe così vanificare, almeno in parte, un patrimonio interpretativo consolidato, con possibili incertezze applicative nella fase di transizione.

Contatti

Leonardo De Vecchi
leonardo.devecchi@lcalex.it

Francesco D'amore
francesco.damore@lcalex.it